

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, sent. 25 gennaio 2007, ric. n. 21949/03, Eski c. Austria.

Non violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare) della Cedu

Non viola il diritto al rispetto della vita familiare la disposizione della legge austriaca che in alcuni casi consente che sia superabile il rifiuto non giustificato del padre naturale al consenso all'adozione del convivente della madre.

Secondo la Corte nel caso di specie i giudici austriaci avevano correttamente ritenuto che vi fossero le condizioni eccezionali (totale assenza del padre nell'educazione del figlio e rapporti di estrema conflittività con la madre) per acconsentire ad un'adozione del minore anche senza il consenso del genitore naturale, adozione che avrebbe consolidato e formalizzato il legame affettivo già esistente con il partner della madre.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 25 gennaio 2007, ric. n. 68354/01, Vereinigung Bildender Künstler v. Austria

Violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

Nel bilanciamento tra il diritto di satira espresso attraverso opere d'arti figurative e il diritto alla reputazione altrui e protezione della morale, la Corte propende verso il primo. Tuttavia, nel caso in esame, i giudici non chiariscono l'effettiva valenza del diritto di satira alla luce del caso concreto propendendo per lo più a sminuire la posizione del ricorrente, personaggio politico che non ha mai ricoperto un ruolo significativo e ormai fuori dalla scena pubblica. Un atteggiamento questo in controtendenza rispetto alla giurisprudenza costante e suscettibile di diverse critiche espresse in primo luogo dai giudici dissenzienti i quali puntano l'attenzione sulla protezione della dignità umana, nonostante questa non sia esplicitamente prevista dalla Convenzione.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, II sez., sent. 30 gennaio 2007, ric. n. 10266/03, Yumak and Sadak v. Turkey.

Non violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu

La Corte dispone che porre una percentuale di sbarramento (qualsiasi essa sia) al fine dell'ottenimento di seggi nel Parlamento nazionale di per sé non viola il diritto di cui all'articolo 3 del protocollo 1 della Convenzione alle libere elezioni e rientra nella discrezionalità legislativa di ogni Stato provvedere ad una legge elettorale efficace.

Tuttavia, la Corte invita la Turchia a riconsiderare la propria legge elettorale, che pone una percentuale di sbarramento a livello molto elevato (10%), anche considerando esperienze politiche diverse dalla propria, al fine di contemperare le esigenze di stabilità e rappresentatività necessarie per una esperienza democratica.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 8 febbraio 2007, ric. n. 75617/01, Švark e Kavnik c. Slovenia

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 15 febbraio 2007, ric. n. 15048/03, Mathony c. Lussemburgo

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 27 febbraio 2007, ric. n. 65559/01, Nešták c. Slovacchia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad un giudice imparziale) della Cedu.

La partecipazione della stessa persona o di più composizioni della stessa Corte giudicante a più fasi dello stesso procedimento fonda oggettivamente la paura del ricorrente a che il giudizio non sia imparziale.

In particolare, nel caso sloveno, lo stesso professore di diritto chiamato ad esprimere la propria opinione sulla sussistenza della giurisdizione della Corte giudicante di primo grado aveva poi fatto parte del collegio di 3 giudici della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso di legittimità presentato dal ricorrente.

Nel secondo caso, invece, lo stesso giudice che aveva rigettato la richiesta di restituzione dell'auto confiscata al ricorrente, sulla base della condotta dello stesso e della gravità dell'offesa, aveva poi fatto parte del collegio di appello giudicante sul ritiro della patente dello stesso ricorrente.

Nel caso slovacco, infine, Strasburgo sottolinea come la stessa violazione della Convenzione sia perpetrata nel caso in cui un'altra camera della stessa Corte giudicante sia chiamata a pronunciarsi in fase pre-dibattimentale sul ricorso del ricorrente con una procedura in camera di consiglio, senza la partecipazione dello stesso e con sua affermazione di responsabilità.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 15 febbraio 2007, ric. n. 29782/02, Evrenos Önen c. Turchia

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 15 febbraio 2007, ric. n. 38414/02, Taner c. Turchia

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 15 febbraio 2007, ric. n. 6281/02, Varsak v. Turchia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto al giusto processo) della Cedu.

Dopo la dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale, anche Strasburgo conferma che la vecchia formulazione dell'art. 390 c.p.p. turco (che, in alcuni casi, prevedeva l'emissione di un ordine penale di condanna senza una pubblica udienza e sulla base delle sole allegazioni del pubblico ministero) viola i canoni del giusto processo.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 15 febbraio 2007, ric. n. 21740/02, Bock e Palade v. Romania

Violazione dell'art. 1, Protocollo 1 (diritto di proprietà) della Cedu.

La Corte di Strasburgo ribadisce che il termine 'legge' è inteso in senso materiale e non solo formale, nonostante il paese di riferimento rientri nel sistema di *civil law*. Tale conferma permette ai giudici di individuare un limite preciso oltre cui le mere valutazioni di fatto operate dai giudici interni vanno scartate.

Nel caso di specie, la Corte non accetta la possibilità che vengano valutate quelle situazioni che non sono "né volute né conosciute dagli interessati", ovvero che permettono di dare effetto "all'apparenza del diritto". Il diritto di proprietà risulta unicamente dalla legge, dalle prescrizioni acquisitive, dai lasciti testamentari o dagli accordi tra le parti.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. I sent. 22 febbraio 2007, ric. n. 1509/02, Tatishvili v. Russia.

Violazione dell'art. 2 Protocollo 4 (libertà di movimento) della Cedu

La Corte dichiara ammissibile un ricorso presentato da una cittadina della ex USSR e, conseguentemente, considera che la Russia abbia violato il diritto alla libertà di movimento della signora Tatishvili, impedendo alla stessa di registrare la propria residenza nella città di Mosca sulla base della generica e non provata considerazione che la stessa si trovava illegalmente nel territorio dello Stato.

La Corte precisa in particolare che il Governo non ha messo la signora Tatishvili nella condizione di conoscere quali documenti venivano considerati mancanti ai fini della registrazione della residenza e di conseguenza le impediva di integrare, laddove fosse stato necessario, la propria domanda.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 22 febbraio 2007, ric. n. 17721/04, Perlala c. Grecia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto al giusto processo) e § 3 lett. d) (diritto all'esame dei testimoni a carico) della Cedu.

La Corte di Strasburgo condanna la Corte di Cassazione greca per non aver considerato né applicato le disposizioni convenzionali al caso di specie, nonostante esse, secondo la Costituzione ellenica, facciano parte integrante del diritto nazionale e abbiano valore superiore a tutte le contrarie disposizioni di legge.

In particolare, Strasburgo condanna la prassi della suprema Corte greca di dichiarare irricevibili i ricorsi basati sulla doglianza della violazione della Cedu in via esclusiva e non in combinazione con gli altri motivi previsti dal codice di rito.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, sent. 27 febbraio 2007, ric. n. 11002/05, Associateded Society of Locomotive Engineers & Firemen (ASLEF) c. Regno Unito

Violazione dell'art. 11 (Libertà sindacale)

Le autorità inglesi vengono condannate per aver imposto la riammissione di un soggetto nella associazione sindacale dei macchinisti (Aslef) dalla quale era stato espulso per la sua militanza nel BPN, un partito di estrema destra portatore di ideologie e convinzioni contrastanti con quelli perseguite dal sindacato ricorrente. La Corte ritiene che le autorità inglesi non abbiano correttamente bilanciato il diritto del singolo a far parte del sindacato e il diritto del sindacato a scegliere i propri membri, anche considerando che non vi era alcun obbligo di adesione a quel sindacato né che l'espulsione abbia in qualche modo limitato la libertà di espressione e le attività politiche del soggetto.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 1 marzo 2007, ric. n. 30810/03, Geerings c. Paesi Bassi

Violazione dell'art. 6 § 2 (presunzione di innocenza) della Cedu.

La Corte di Strasburgo, dopo aver considerato, nei casi *Phillips c. Regno Unito* e *Van Offeren c. Paesi Bassi*, la procedura di confisca seguente ad una condanna penale al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 6 § 2 della Cedu, ritiene, invece, che esso sia applicabile al caso di specie data la sussistenza di alcuni caratteri aggiuntivi e distintivi.

In primo luogo, il ricorrente non ha mai fatto dichiarazioni su beni della cui provenienza non abbia saputo dare un'adeguata spiegazione; la confisca di beni non in possesso della persona imputata è inappropriata, soprattutto se questa è stata dichiarata innocente.

In secondo luogo, infatti, l'ordine di confisca riguarda specificatamente i crimini per i quali il ricorrente è stato riconosciuto non colpevole, posto che, in caso di assoluzione, la giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo ritiene inammissibili anche le mere "voci di sospetto".

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 8 marzo 2007, ric. n. 23241/04, Arma c. Francia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto di accesso alla giurisdizione) della Cedu.

Non potendo applicare al caso di specie la L. 641-9 del 26 luglio 2005, Strasburgo condanna il regime del vecchio codice di commercio quanto alle limitazioni per proporre appello da parte degli amministratori di società nelle procedure di fallimento.

A differenza del caso *Luordo c. Italia* (che riguardava una procedura personale di fallimento, in cui la violazione della Cedu è stata riscontrata non per la limitazione in sé del fallito di partecipare al giudizio - ritenuta legittima perché volta a salvaguardare gli interessi dei terzi - ma per il protrarsi eccessivo del giudizio - che rendeva sproporzionata tale limitazione), infatti, in questo caso, l'incapacità dell'amministratrice di una società unipersonale di agire a nome di questa, pur avendo un interesse diretto al ricorso, costituisce una limitazione eccessiva del diritto di accesso alla giurisdizione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 13 marzo 2007, ric. n. 77765/01, Lawskowska c. Polonia

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 22 marzo 2007, ric. n. 8932/05, Sialkowska c. Polonia

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 22 marzo 2007, ric. n. 59519/00, Staroszczyk c. Polonia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto di accesso alla giurisdizione) della Cedu.

Nel primo caso, la Corte di Strasburgo condanna i giudici polacchi per aver negato l'accesso all'assistenza legale gratuita dinanzi alla Corte di Cassazione (per cui questa è obbligatoria) sulla base di un'interpretazione imperfetta del diritto nazionale ossia sulla base dell'erroneo presupposto che il ricorso in Cassazione non fosse ammissibile nel caso di specie.

Nel secondo e terzo caso, invece, Strasburgo, pur convenendo con le autorità statali che, per garantire l'indipendenza della professione legale, sia legittimo per un difensore d'ufficio assegnato in un procedimento civile rifiutare di proporre un ricorso in Cassazione, condanna la Polonia perché tale rifiuto, per le circostanze fattuali dei casi di specie, infrange il diritto di accesso alla giurisdizione in modo concreto ed effettivo. Nel caso *Sialkowska c. Polonia*, perché il fatto che l'incontro esplicativo tra il ricorrente e il legale sia avvenuto 3 giorni prima della scadenza del termine per ricorrere in Cassazione ha impedito al primo di trovare un nuovo difensore; nel caso *Staroszczyk c. Polonia*, perché la mancanza di un obbligo di informazione scritta del rifiuto, oltre a lasciare il ricorrente in una situazione di incertezza, impedisce una verifica a posteriori dell'arbitrarietà del diniego.

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., sent. 15 marzo 2007, ric. n. 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01, 194/02, Velikovi e altri v. Bulgaria

Violazione dell'art. 1, Protocollo 1 (diritto di proprietà) della Cedu.

Il caso in esame rientra in quel filone che ormai da tempo impegna assiduamente la Corte europea, ovvero la regolamentazione della proprietà privata nei paesi dell'est.

I giudici di Strasburgo affermano che per la risoluzione dei ricorsi presentati si deve tener conto sia del particolare periodo di transizione dal regime comunista all'instaurazione del potere democratico, sia delle circostanze del caso concreto. Giurisprudenza questa che non rappresenta una novità nel modo di operare della Corte.

A fronte di una legislazione bulgara che ha indistintamente sottratto ai proprietari quegli immobili assegnati dal regime comunista per riconsegnarli ai vecchi proprietari, Strasburgo opera delle distinzioni precise individuando quattro diverse ipotesi. Nonostante i primi possessori potessero ancora vantare un legittimo titolo di proprietà si deve tener conto, sostiene la Corte, delle situazioni in cui versano gli acquirenti del periodo totalitario. A tal proposito vanno distinti quei casi in cui in primo luogo vi è stato abuso di potere di questi ultimi, in secondo luogo quelli in cui c'è una sostanziale violazione della legge che regola attualmente il diritto di proprietà, in terzo luogo i casi in cui solo la pubblica amministrazione è responsabile

della nullità del titolo, da ultimo quelli in cui vi è stata un'interpretazione estensiva della legge stessa. Nelle prime due ipotesi l'esproprio si ritiene legittimo, il contrario nelle ultime due.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 20 marzo 2007, ric. n. 5410/03 Tysiàc c. Polonia

Violazione dell' art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Cedu

La ricorrente lamenta di essersi vista negare da parte delle autorità sanitarie l'autorizzazione ad un aborto terapeutico, pur rientrando nei termini temporali previsti dalla legge. L'aborto avrebbe secondo la ricorrente, già genitore solo di due figli, e di almeno uno dei medici consultati, evitato l'aggravarsi di una forma severa di miopia. Dopo il parto e l'ulteriore forte perdita della vista, dovuta ad un'emorragia retinica, un collegio di medici ha dichiarato lo stato di invalidità della ricorrente e la necessità di un'assistenza quotidiana.

La Corte, pur rispettando il margine di apprezzamento statale, condanna la Polonia perché ha violato l'obbligazione positiva di garantire l'integrità fisica della futura madre. La mancata previsione di una procedura valutativa sulla richiesta di aborto, che da un lato riconosca la possibilità alla donna di esprimere il proprio disaccordo dinnanzi ad un organo appositamente creato e, dall'altro, preveda la decisione finale per iscritto, ha creato uno stato di grave ansia e angoscia in capo alla ricorrente.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 27 marzo 2007, ricc. nn. 8721/05, 8705/05 e 8742/05, Istratii e altri c. Moldavia

Violazione dell'art. 5 § 4 (diritto al ricorso ad un Tribunale) della Cedu.

La Corte di Strasburgo condanna la Moldavia perché la sussistenza di un vetro separatore tra i legali ed i loro assistiti impedisce tra gli stessi un colloquio diretto e riservato con scambio di documenti. In particolare, Strasburgo, dopo aver rigettato, nel caso *Sarban C. Moldavia*, una simile questione sollevata con riferimento all'art. 8 della Cedu, giunge alla condanna in relazione all'art. 5 § 4 5 § 4 sulla base delle "ulteriori informazioni fornite sul reale impedimento apportato dal vetro separatore", soprattutto in considerazione del fatto che in questo caso, a differenza di quanto riscontrato nella causa *Kröcher and Möller c. Svizzera*, il vetro separatore è una misura applicata indiscriminatamente a tutti i detenuti e che il ricorrente non aveva precedenti penali né era imputato di reati violenti.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 5 aprile 2007, ric. n. 18147/02 Chiesa di Scientology di Mosca c. Russia

Violazione in combinato disposto degli artt. 11 (diritto alla libertà di riunione e di associazione) e 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione) della Cedu

In seguito all'entrata in vigore di una nuova legge sulla libertà di coscienza viene negato ripetutamente alla Chiesa di Scientology il riconoscimento come ente morale, riconoscimento già ottenuto dal 1994 nella vigenza della precedente legge. La Corte ritiene che i rifiuti opposti dalle autorità russe siano arbitrari e parziali.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 5 aprile 2007, ric. n. 74237/01 Baïssaïeva c. Russia

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani) della Cedu

Violazione dell'art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Cedu

Violazione dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu

Violazione dell'art. 38, § 1 (a) (obbligo di fornire da parte dello Stato tutte le informazioni necessarie alla Corte di Strasburgo) della Cedu

La decisione della Corte riguarda ancora una volta la sparizione, avvenuta in Cecenia, e l'uccisione del marito della ricorrente da parte di forze militari dello Stato. La Corte, accedendo a una lettura evolutiva dell'art. 2, condanna all'unanimità, la Russia per violazione del diritto alla vita. La Russia infatti non è stata in grado di rispettare l'obbligo di proteggere la vita dei ricorrenti e dei loro familiari né di svolgere, attraverso le autorità statali, indagini adeguate ed effettive. La Corte, ritenendo inoltre che le indagini svolte dalle autorità siano risultate inefficaci, prive di obiettività e di minuzia, condanna la Russia per violazione del diritto ad un ricorso effettivo. La Corte nota con preoccupazione di essere investita di numerosi casi simile a questo, sospettando di conseguenza che il fenomeno delle sparizioni di civili sia stato molto diffuso in Cecenia.

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., sent. 12 aprile 2007, ric. n. 52435/99 Ivanova c. Bulgaria

Violazione dell'art. 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione) della Cedu

La ricorrente, che contesta la legittimità del proprio licenziamento, appartiene alla Word of life, una comunità cristiana evangelica protestante (attiva dal 1990), costretta, ad agire in clandestinità. In base alla legislazione bulgara inoltre i cd. nuovi culti non possono accedere al riconoscimento di ente giuridico, non godendo di conseguenza di alcun tipo di statuto giuridico. La Corte riconosce che il licenziamento della ricorrente è il risultato di una discriminazione religiosa.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 12 aprile 2007, ric. n. 70216/01, Laaksonen c. Finlandia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto al giusto processo) della Cedu.

La Corte di Strasburgo condanna la Finlandia perché, nonostante ai sensi del previgente art. 64 della Cedu questa si sia riservata di non garantire il diritto ad una udienza orale fino a che questo non sia previsto dal diritto nazionale, ciò nondimeno la procedura seguita è iniqua perché, come previsto dal diritto finlandese, il ricorrente, privato della pubblica udienza, non ha avuto la possibilità di contestare le accuse mossegli, nonostante la condanna in grado di appello sia stata basata meramente su una nuova valutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 19 aprile 2007, ric. n. 63235/00, Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia

Presunzione di applicazione delle garanzie dell'art. 6 della Cedu a tutte le cause riguardanti i dipendenti pubblici.

Strasburgo richiama non solo la Carta europea dei diritti (art. 47 sul diritto ad un rimedio effettivo e al giusto processo) ma anche la sua relazione esplicativa (la quale, pur non avendo la stessa autorità della Carta, è un "prezioso strumento di interpretazione e chiarificazione della stessa") e ricorre ad una nuova valutazione della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (C-222/84) per superare il "criterio funzionale" fissato nella causa *Pellegrin c. Francia* (in cui tale giurisprudenza comunitaria era già stata presa in considerazione) quanto all'applicabilità delle garanzie dell'art. 6 della Cedu alle cause riguardanti i dipendenti pubblici (garanzie escluse quando questi partecipano all'esercizio di poteri pubblici volti alla salvaguardia dell'interesse generale dello stato).

In particolare, ritenendo che la stretta applicazione dei "criteri *Pellegrin*" porti, nel caso di specie, al risultato anomalo di escludere l'applicazione della Cedu a persone la cui posizione non differisce da quella di qualsiasi altro possibile ricorrente (essendo la disputa salariale non caratterizzata da uno "speciale legame di fiducia e lealtà" con lo Stato-datore di lavoro), la Corte di Strasburgo giunge all'affermazione della "presunzione di applicazione" delle garanzie dell'art. 6 della Cedu alle cause riguardanti i dipendenti pubblici, a meno che non sia il Governo convenuto a provare: a) che il diritto nazionale espressamente esclude il diritto di accesso alla giurisdizione nei casi di specie e b) che tale esclusione è oggettivamente giustificata nell'interesse dello stesso Stato.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 24 aprile 2007, ric. n. 38184/03, Matyjek c. Polonia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad un giusto processo e alla parità delle armi processuali) della Cedu.

Dopo il caso slovacco (*Turek*), Strasburgo condanna anche il *lustration proceeding* polacco, volto all'emersione dei funzionari pubblici collaboratori dei servizi segreti del caduto regime comunista, perché la segretezza dei documenti, le limitazioni nell'accesso e nella annotazione degli stessi e la riservatezza delle escussioni testimoniali crea una ingiustificata posizione di svantaggio difensivo in capo al ricorrente.

Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 26 aprile 2007, ric. n. 11182/03 e 11319/03, Colaço Mestre e Sic-Sociedade independente de comunicação, S. A. v. Portogallo

Violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

Gli scandali calcistici e le relative vicende delle corruzioni arbitrarie entrano nel mirino anche della Corte europea. In merito alla pubblicazione in Portogallo di atti contenenti le dichiarazioni del presidente Uefa e della Federazione portoghese del gioco del calcio, la Corte dichiara la violazione dell'art. 10 Cedu in quanto la pena stabilita risulta sproporzionata alla violazione commessa. Poiché la realtà sportiva, soprattutto quella calcistica, ha forti connotazioni sociali e quindi risulta materia di interesse generale, non può condannarsi un giornalista penalmente nonostante alla base del caso vi sia una fuga di notizie.